

AI DATORI DI LAVORO ASSISTITI

Circolare n° 8/2014

15/5/2014

Oggetto: La disciplina delle ferie

La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le stesse, mentre il periodo di fruizione e le modalità di godimento vengono generalmente stabiliti nei Ccnl.

Il regime legale delle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato.

Le ferie maturano durante un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, il dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato; la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile; qualsiasi patto contrario, sia di natura collettiva che individuale, è nullo.

In base alla disciplina dettata dal C.C. (art. 2109) si possono sostanzialmente distinguere tre periodi di ferie:

- un primo periodo, di **almeno due settimane**, da fruirsì **in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione**;
- un secondo periodo, di **due settimane**, da fruirsì **anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione**;
- un terzo periodo, **superiore al minimo di 4 settimane** potrà essere fruito **anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall'autonomia privata**.

Il datore di lavoro che viola le disposizione di legge (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 euro a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 euro a 4.500 euro.

Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La fruizione può avvenire in forma di:

- ferie collettive, ossia contemporaneamente dagli stessi lavoratori di ciascun reparto o stabilimento;
- ferie individuali.

Molti contratti collettivi prevedono che la determinazione del periodo feriale debba avvenire previa intesa con le RSU a pena di illegittimità.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

La scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è fissata entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

Il prossimo **30 giugno** dovrà essere ultimato il godimento delle ferie al **31 dicembre 2012** (salvo diverse scadenze contrattualmente previste).

Ricordiamo pertanto che, come ogni anno, è necessario programmare l'utilizzo delle ferie in scadenza entro il 30 giugno, per evitare le sopra riportate conseguenze amministrative e sanzionatorie connesse al mancato godimento.